

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne (1240) . . . . .	235	BERAGNOLI . . . . .	241, 242
PRESIDENTE . . . . .	235, 236, 237, 238, 240	ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	242
MOSCA, <i>Relatore</i> . . . . .	236, 237, 238, 239	<b>Votazione segreta:</b>	
BUSETTO . . . . .	236, 237, 238, 239	PRESIDENTE . . . . .	243
COTTONE . . . . .	236, 238	<hr style="border-top: 3px double #000;"/>	
GUARRA . . . . .	237, 239, 240	<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>	
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	237, 238, 239, 240	DI NARDO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
BERAGNOLI . . . . .	239, 240	(È approvato).	
DI NARDO . . . . .	240	<b>Discussione del disegno di legge: Norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne (1240).</b>	
DEGAN . . . . .	240	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne ».	
POERIO . . . . .	240	È stato richiesto il parere della IV, della X e della XII Commissione. La X Commissione ha espresso parere favorevole, mentre le altre due Commissioni non si sono ancora pronunciate in merito. Peraltro, poiché i termini re-	
Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e delle arginature e sponde della deviazione del tratto terminale del fiume Tora (1417) . . . . .	241		
PRESIDENTE . . . . .	241, 242		
DI NARDO, <i>Relatore</i> . . . . .	241, 242		

golamentari sono scaduti, possiamo senz'altro iniziare la discussione del provvedimento.

Invito il relatore, onorevole Mosca a riferire sul disegno di legge.

MOSCA, *Relatore*. Il mio intervento sarà breve anche perché, attraverso i colloqui avuti con molti colleghi, ho potuto constatare che non vi sono opposizioni di principio a questo disegno di legge con cui si tende a regolamentare una situazione che non può perdurare, dimostrandosi carenti, di fronte all'evoluzione della tecnica, le vecchie disposizioni contenute nel regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1948, n. 63 e dalla legge 25 giugno 1956, n. 615.

Mi pare, inoltre, che debba essere sottolineata la novità che si riscontra nel disegno di legge in esame e che consiste nel fissare con legge solo certi criteri generali, rinviando la regolamentazione — che ha notevoli aspetti tecnici — ad un apposito regolamento di esecuzione. Faccio anzi rilevare che esiste già un regolamento predisposto dal C.E.I. — che è uno dei settori di attività del Consiglio nazionale delle ricerche — che non ha però efficacia vincolante, pur essendo in molti casi spontaneamente applicato in quanto più moderno ed adeguato alle attuali esigenze.

Ritengo quindi che la Commissione vorrà approvare questo disegno di legge proprio per normalizzare una situazione, trattandosi di dare efficacia vincolante a norme che già sono per larga parte spontaneamente osservate. Proporrò solo di modificare l'articolo 6 per quanto riguarda le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, prevedendo una sanatoria per le opere in corso di esecuzione negli ultimi tempi. Infatti risulta un vuoto fra le norme tecniche attualmente vigenti e la utilizzazione di nuove tecniche e di nuovi materiali sperimentati ed utilizzati in seguito al progresso della scienza, utilizzazione che sarà disciplinata dal nuovo regolamento. Sarebbe quindi opportuno prevedere che le opere in questione possano essere eseguite anche in conformità di quanto previsto dal regolamento di esecuzione che sarà emanato in base all'articolo 1 del provvedimento in discussione, regolamento di cui è dato prevedere il contenuto in quanto esso non potrà non uniformarsi a quello già da tempo predisposto dal C.E.I.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

BUSETTO. Sull'esigenza di giungere alla unificazione ed all'ammodernamento della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche

si deve essere tutti d'accordo, data l'attuale situazione e avendo particolare riguardo ai problemi concernenti la sicurezza e la pubblica incolumità.

Credo anche che non vi possano essere dubbi sulla necessità che la materia sia riordinata mediante il sistema del regolamento di esecuzione e non mediante una legge che comporterebbe una discussione annosa, complessa ed estremamente tecnicizzata.

Desidero però esprimere alcune mie preoccupazioni. Ritengo anzitutto opportuno che, nella elaborazione del regolamento esecutivo, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si tenga conto di quanto è disposto nella legge istitutiva dell'E.N.EL., in cui si afferma la esigenza prioritaria di un coordinamento elettrico che deve essere esercitato da parte dell'E.N.EL. nei confronti degli impianti di trasporto e di distribuzione degli autoproduttori e di tutte le piccole imprese che non possono essere nazionalizzate. Lo scopo è quello di ridurre al massimo la percentuale delle perdite — che si è già contratta tanto da scendere dal sedici all'undici per cento — proseguendo sulla via già iniziata.

Sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole relatore in merito alla necessità di una sanatoria in quanto il disegno di legge non fissa un termine entro il quale debba essere elaborato e pubblicato il regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ciò tuttavia mi preoccupa e vorrei in proposito una risposta da parte dell'onorevole relatore e dell'onorevole Sottosegretario. Mi domando che cosa succederà, non prevedendo il disegno di legge un termine in proposito. Bisogna infatti tener presente che l'appalto delle opere richiede un certo tempo e non vorrei che si verificasse lo stesso inconveniente occorso in occasione dell'entrata in vigore della nuova legge sui pubblici appalti quando, essendo rimasto tutto bloccato, vi fu bisogno di un apposito provvedimento per regolare la situazione nel periodo transitorio.

Pertanto, sulla base di questa esperienza, sarebbe opportuno che l'emendamento proposto dall'onorevole relatore tenesse conto di questa mia considerazione.

COTTONE. Colgo l'occasione della discussione di questo disegno di legge e della presenza dell'onorevole Sottosegretario per chiedere un chiarimento. Quando l'energia elettrica veniva fornita da società private, a chi faceva la domanda di nuovi allacciamenti, si faceva pagare l'impianto del contatore e un deposito. Da quando alle aziende private è subentrato l'E.N.EL., si fanno pagare agli

utenti che chiedono nuovi allacciamenti delle somme esose e mi consta che vengono fatti pagare persino i pali per il sostegno dei fili. Vorrei che fosse messo a verbale il caso che si verifica nella mia città, cioè a Marsala, una città molto grande per il numero di abitanti e per le numerose contrade che l'attorniano...

**PRESIDENTE.** Anche io potrei citare qualche episodio del genere, ma debbo far rilevare che tale questione è al di fuori della materia che stiamo discutendo.

**GUARRA.** Signor Presidente, voglio esprimere le mie preoccupazioni per il tempo in cui dovrà essere successivamente approvato il regolamento di esecuzione. Infatti con questo provvedimento si rinvia tutto al regolamento e perciò ci preoccupa il vuoto che si verrà a creare dopo che il provvedimento stesso sarà entrato in vigore. Sarebbe bene, pertanto, che si fissassero i termini in cui il regolamento di esecuzione dovrà essere emanato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Guarra, le sue preoccupazioni, così come quelle avanzate in precedenza dall'onorevole Busetto, sono state avvertite dal relatore che ha proposto un emendamento all'articolo 6 del disegno di legge. In merito alla fissazione del termine per la emanazione del regolamento di esecuzione penso che non si perderà troppo tempo, in quanto praticamente esso è già stato elaborato. Nell'emendamento all'articolo 6 si potrebbe stabilire che per le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee aeree esterne, presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, di cui al precedente articolo 1, potranno applicarsi, alternativamente ed integralmente, o le norme contenute nel regio decreto n. 1969, e successive modificazioni, oppure le norme contenute nel regolamento di esecuzione della nuova legge; il che vuol dire che, per un certo lasso di tempo, vi è l'alternativa tra il poter condurre a termine i lavori già impostati secondo le vecchie norme e l'essere autorizzati a costruire nuove linee secondo le vecchie norme se il regolamento non vi è ancora.

**GUARRA.** Mi pare che la formulazione dell'emendamento dovrebbe essere modificata perché nel modo anzidetto si darebbe una possibilità di disciplina alternativa.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MOSCA, Relatore.** Sono d'accordo di indicare il periodo entro il quale dovrà essere emanato il regolamento di esecuzione, ma faccio osservare che il regolamento è già prati-

camente in vigore perché il C.E.I. l'ha pubblicato e le varie imprese vi si attengono.

**BUSETTO.** Ciò che dice l'onorevole Mosca è esatto e, pertanto, rafforza l'esigenza di fissare un termine. D'altra parte non dobbiamo dimenticare l'esperienza riguardante le norme tecniche relative all'uso del cemento. Anche in quel caso gli organi tecnici elaborarono nuove norme che, nella pratica, entrarono in vigore ma, poi, tutta la questione si è fermata al livello della regolamentazione.

**MOSCA, Relatore.** Possiamo benissimo fissare un limite entro cui pubblicare il regolamento e credo che bastino tre mesi dato che il regolamento è praticamente già pronto e deve essere solo aggiornato in qualche piccola parte. Mi pare che la raccomandazione fatta dall'onorevole Busetto valga in sede di regolamento e credo che possa essere accolta.

**ROMITA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Concordo pienamente con le conclusioni dell'onorevole relatore e vorrei far presente ai colleghi della Commissione che la ragione per cui la precisazione delle nuove norme tecniche è demandata ad un regolamento, non dipende dal fatto che il regolamento non sia pronto o che si debba ulteriormente rinviare l'entrata in vigore di queste norme, ma dal fatto che si è ritenuto più conveniente che le norme fossero emanate attraverso un regolamento a cui sarà possibile introdurre più facilmente adeguamenti o miglioramenti man mano che la tecnica progredirà. Non ho quindi alcuna difficoltà a che si ponga un termine alla emanazione del regolamento e concordo sulle modificazioni proposte dal relatore all'articolo 6, in modo da permettere in sostanza di costruire le nuove linee elettriche con le vecchie norme, ma anche di completare le vecchie linee con le nuove norme, alternativamente, introducendo una maggiore elasticità ed evitando l'inconveniente che ha ricordato l'onorevole Busetto, cioè quello di bloccare per un certo periodo qualsiasi attività nel settore.

**BUSETTO.** Ho qualche perplessità sul piano giuridico circa la formulazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Se ne discuterà in sede di esame degli articoli.

**ROMITA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Cottone, non sono in grado di chiarire come l'E.N.EL. proceda per la determinazione delle spese di allacciamento, ma è nell'esperienza di tutti che le vecchie società elettriche private, quando si

trattava di allacciamenti in piccole borgate, mettevano sempre a carico delle utenze una parte delle spese per le linee e le trasformazioni, trattandosi di quote pesanti da pagare. In città, dove si serve un numero elevato di utenti, le spese sono meno pesanti.

Non credo che l'E.N.E.L. abbia innovato in peggio, ma che abbia, invece, migliorato la situazione. In effetti, in alcuni casi, i vecchi preventivi di società elettriche sono stati ridotti dall'E.N.E.L.

COTTONE. Mi riprometto presentare una interrogazione in proposito: comunque ringrazio l'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le linee aeree elettriche esterne sono soggette all'osservanza delle prescrizioni della presente legge.

La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di tali linee dovrà avvenire in modo da garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Con apposito regolamento di esecuzione su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno emanate le norme tecniche che dovranno osservarsi per l'applicazione del disposto di cui al comma precedente.

MOSCA, *Relatore*. Propongo di aggiungere, dopo le parole « con apposito regolamento di esecuzione », le parole « da emanare entro tre mesi ».

BUSETTO. Proporrò sei mesi.

MOSCA, *Relatore*. Sono d'accordo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due comma dell'articolo 1 ai quali non sono stati proposti emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntiva al terzo comma, proposto dal relatore, nel testo modificato suggerito dall'onorevole Busetto ed accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

« Le linee aeree elettriche esterne sono soggette all'osservanza delle prescrizioni della presente legge.

La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di tali linee dovrà avvenire in modo da garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno emanate le norme tecniche che dovranno osservarsi per l'applicazione del disposto di cui al comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 2.

Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente dovrà comunque prevedere:

la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;

la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonché i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonché le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

(È approvato).

#### ART. 3.

Compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici la vigilanza per l'esecuzione delle prescrizioni della presente legge e del regolamento previsto dal precedente articolo 1.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, dispongono verifiche e controlli

delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme emanate col regolamento di esecuzione.

(È approvato).

#### ART. 4.

Per le infrazioni alle norme della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il regolamento di esecuzione della presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con l'entrata in vigore del regolamento, e salvo il disposto di cui all'articolo seguente, cessano di avere efficacia le norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Per le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee aeree elettriche esterne presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1, continueranno ad applicarsi le norme contenute nel regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 e successive modificazioni ».

Il Relatore ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Per le domande di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee aeree esterne presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1, potranno applicarsi alternativamente e integralmente o le norme contenute nel regio decreto 25 novembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, oppure le norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge ».

BUSETTO. Vorrei fare un'osservazione che mi viene suggerita dall'esigenza della certezza del diritto. Ho l'impressione che in tal modo non si garantisca né in fatto né in di-

ritto la certezza circa la pratica traduzione in senso positivo delle richieste contenute nelle domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di applicare norme diverse da quelle fino ad allora vigenti.

Non sarebbe meglio che tutto questo fosse lasciato alla discrezionalità dell'amministrazione?

Riterrei pertanto opportuno che, per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, si desse facoltà all'amministrazione di consentire l'applicazione di norme tecniche anche diverse dalle attuali.

MOSCA, *Relatore*. Ma nel testo da me proposto si dice in quali casi potranno applicarsi quelle norme.

GUARRA. La formulazione di questa norma incide sulla certezza del diritto che deve essere propria di ogni norma legislativa: si rende infatti possibile in tal modo applicare alternativamente norme contenute in un regolamento o in un altro. Occorre chiarire che per tutte le domande presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento si continueranno ad applicare le vecchie norme, mentre per le domande nuove non potrà che applicarsi il nuovo regolamento.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A me pare che il timore dell'onorevole Guarra sia infondato in quanto il testo proposto dal relatore non ammette dubbi circa l'applicazione delle nuove norme. Naturalmente c'è da eliminare l'incertezza sull'applicazione delle vecchie e delle nuove norme. Si potrebbe quindi precisare che le nuove norme nel periodo transitorio sono applicate su richiesta della parte interessata: ciò perché prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento le autorità responsabili non possono imporre delle norme che ancora non sono in vigore, mentre, su richiesta della parte interessata, possono consentire l'applicazione di norme non ancora in vigore, una che danno sufficienti garanzie.

BERAGNOLI. Dal punto di vista formale, potranno applicarsi le norme contenute nel regolamento di esecuzione della nuova legge, solo dopo che il regolamento stesso sarà stato emanato. Nelle leggi bisogna essere precisi rispettando il principio della certezza del diritto.

MOSCA, *Relatore*. Si tratta di una situazione complessa. Infatti già in molti casi si applicano le norme tecniche predisposte dal C.E.I. e che è da prevedersi che in gran parte

saranno trasfuse nel regolamento di esecuzione. Pertanto, se non si dà la possibilità di sanare tale situazione di fatto, potranno sorgere contrasti in sede di regolamentazione dei conti. Nel nuovo testo dell'articolo 6 da me proposto, le parole « alternativamente ed integralmente o » potrebbero essere soppresse, aggiungendo, dopo la parola « oppure » le parole: « su richiesta della parte interessata ».

BERAGNOLI. Nemmeno questa formulazione mi sembra idonea a risolvere il problema.

PRESIDENTE. Potremmo sopprimere, nel testo proposto dal relatore, le parole « alternativamente ed integralmente » ed aggiungere dopo la parola « oppure » le parole « altre norme indicate dall'amministrazione ».

BERAGNOLI. Sostanzialmente si tratta di eliminare il criterio dell'alternatività.

PRESIDENTE. Potrebbe anche farsi esplicito riferimento all'applicazione per il periodo transitorio, delle norme predisposte dal C.E.I.

Comunque il relatore e l'onorevole Busetto hanno proposto di mantenere il testo dell'articolo 6 del disegno di legge, aggiungendo il seguente comma:

« In casi particolari, l'amministrazione potrà consentire l'applicazione di norme da essa indicate e rispondenti ai criteri stabiliti all'articolo 1 della presente legge ».

Avverto che il relatore ha dichiarato di ritirare gli emendamenti precedentemente proposti.

GUARRA. Mi sembra che questa formulazione sia migliore.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sarebbe opportuno specificare: « Su richiesta degli interessati », altrimenti la disposizione diventa eccessivamente restrittiva.

PRESIDENTE. Si potrebbero anche sostituire, nel comma aggiuntivo, le parole « in casi particolari » con le parole « nei casi previsti dal comma precedente ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si potrebbe aggiungere, nel comma aggiuntivo, prima della parola « norme », la parola « altre ».

DI NARDO. Propongo di sostituire nel comma aggiuntivo le parole « potrà consentire » con la parola « consentirà ».

DEGAN. Ritengo che per maggiore chiarezza si potrebbe aggiungere dopo le parole « su

richiesta degli interessati » la specificazione « presentatori delle domande ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In tal caso proporrei di aggiungere, dopo le parole « presentatori delle domande », le parole « di cui al comma precedente ».

POERIO. Proporrei di sostituire le parole « delle domande » con le parole « di domande », per meglio specificare.

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevole Poerio, che dicendo « su richiesta degli interessati presentatori delle domande » non si dia luogo a difficoltà di interpretazione. La specificazione è implicita.

POERIO. Ritiro l'emendamento.

DI NARDO. Ritiro anch'io l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Dopo il coordinamento degli emendamenti, l'articolo 6 potrebbe essere così formulato:

« Per le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee aeree elettriche esterne presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1, continueranno ad applicarsi le norme contenute nel regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 e successive modificazioni.

Su richiesta dei presentatori delle domande di cui al comma precedente, l'amministrazione potrà consentire l'applicazione di altre norme da essa indicate e rispondenti ai criteri stabiliti all'articolo 1 della presente legge ».

Avverto che porrò in votazione tale testo per commi, dichiarando assorbiti tutti gli emendamenti proposti.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Avverto che l'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« Per le domande di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee aeree elettriche esterne presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 1, continueranno ad applicarsi le norme contenute nel regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969; e successive modificazioni.

Su richiesta dei presentatori delle domande di cui al comma precedente, l'amministrazione potrà consentire l'applicazione di altre

norme da essa indicate e rispondenti ai criteri stabiliti all'articolo 1 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e delle arginature e sponde della deviazione del tratto terminale del fiume Tora (1417).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e delle arginature e sponde della deviazione del tratto terminale del fiume Tora ».

Comunico alla Commissione che ci è pervenuto il parere favorevole da parte dell'V Commissione.

L'onorevole Relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

DI NARDO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge concernente la classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e delle arginature e sponde della deviazione del tratto terminale del fiume Tora, si propone di consentire le opere necessarie per evitare le inondazioni provocate dalle piene dell'Arno e di immettere nel canale scolmatore in questione le acque del fiume Tora, la cui arginatura è già stata classificata fra le opere idrauliche di seconda categoria.

Poiché sia le arginature, sia il canale scolmatore hanno tutti i requisiti richiesti dall'articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, esse possono essere classificate fra le opere idrauliche di seconda categoria.

Allo stato attuale della situazione, la zona agricola e industriale compresa fra Pontedera e Pisa, è soggetta ad inondazioni che si verificano di frequente e fanno temere sia per la zona suddetta che per la stessa città di Pisa, a causa dell'insufficiente deflusso delle acque.

Per ovviare a tale inconveniente, già nel 1952 fu progettato un canale per ridurre la portata del fiume in piena.

Per la costruzione di detto canale, i cui lavori sono in corso di ultimazione — e di ciò prendiamo atto con piacere — è prevista una spesa di 11 milioni e 500 mila lire, la quale non è stata aumentata nonostante le difficoltà incontrate.

Non ho dunque che da proporre l'approvazione di questo disegno di legge, sul quale, come l'onorevole Presidente ha comunicato, la Commissione del Bilancio ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

BERAGNOLI. Non sono contrario al disegno di legge, la cui necessità discende dalla realtà della situazione. Infatti, basta guardare il canale scolmatore e le arginature per accorgersi che hanno le caratteristiche richieste per essere classificati fra le opere idrauliche di seconda categoria.

Ritengo però di dovere contraddire le affermazioni fatte dall'onorevole Relatore e, al tempo stesso, chiedere notizie precise all'onorevole Sottosegretario.

Innanzitutto non è vero che i lavori per la costruzione del canale scolmatore siano in via di ultimazione, almeno da quanto si può vedere. Risiedo vicino alla provincia di Pisa e so che è stato eseguito sì e no il 60 per cento dei lavori. La questione è seria, se si pensa che i lavori ebbero inizio 12 anni fa e che non vi sono i finanziamenti necessari per portare a termine le opere perché i finanziamenti sono stati erogati con legge successiva, come risulta anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge.

Vorrei domandare, pertanto, in quale percentuale i lavori siano effettivamente ultimati, considerando tutta la lunghezza del canale scolmatore, dalla presa dell'Arno fino al mare, entro quanto tempo saranno terminati e come e con quale ritmo si prevede di erogare i finanziamenti necessari per le nuove opere.

Vorrei rivolgere un'altra domanda, a proposito di una voce che circola nei comuni di Pisa e Pontedera, secondo la quale l'ultima deviazione del canale scolmatore porterà non a scolmare l'Arno, ma a riempirlo ed a far tornare le acque nel padule di Fucecchio.

Sembra, infatti, che sia stato sbagliato il calcolo delle quote e, di conseguenza, nei periodi di libeccio e, quindi, di mareggiate, sarà l'acqua del mare ad affluire nell'Arno e non viceversa. Mi domando se ciò sia vero: a me sembra una cosa impossibile!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI NARDO, *Relatore*. Condivido in parte le preoccupazioni espresse dal collega Beragnoli dato che a me risulta che i lavori del canale scolmatore sono in fase di ultimazione e che le somme stanziare in base alle diverse leggi indicate nella relazione sono sufficienti a completare i lavori. Non posso pronunciarmi circa l'asserzione che le acque del mare vanno nel fiume Arno mentre dovrebbero essere le acque dell'Arno ad andare nel mare. Qui la competenza deve essere dei tecnici e credo che nessuno, in questa sede, conosca i dati tecnici in materia.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Purtroppo non sono in grado di dare una risposta precisa alla domanda dell'onorevole Beragnoli e cioè non posso dire a che punto si trovano le opere e se i finanziamenti previsti siano sufficienti.

Dalle notizie incomplete che ho, risulta che i lavori sono in corso di prossima ultimazione e che non è prevista la necessità di ulteriori finanziamenti. Ad ogni modo mi riservo, in una prossima seduta, di dare gli opportuni chiarimenti all'onorevole Beragnoli.

Per quanto riguarda, invece, il ritardo nella esecuzione dei lavori e il pericolo che questi lavori non siano stati tecnicamente bene impostati, posso dire che il progetto del canale scolmatore dell'Arno è stato oggetto di numerosissimi studi e di serie ricerche da parte di numerose facoltà di ingegneria, e, tra gli altri, del laboratorio di idraulica dell'università di Bologna. Credo, quindi, che non sussistano errori od insufficienze tecniche.

BERAGNOLI. Ho portato qui le preoccupazioni dei pisani perché sembrerebbe che, nei periodi di magra, si verifica la colmataura dell'Arno, mentre ciò non succede nei periodi di piena.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non conosco a fondo il problema ma penso che un ricolmo nel periodo di magra potrebbe costituire un vantaggio.

BERAGNOLI. Non credo che l'acqua del mare possa portare beneficio al fiume!

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Cercherò in una prossima seduta di dare risposta a questi interrogativi, ma ritengo che l'opera non poteva essere studiata con una cura maggiore e pertanto si dimostrerà efficace soprattutto nei periodi di piena.

PRESIDENTE. La discussione si è estesa agli aspetti tecnici della esecuzione delle opere mentre invece si tratta di provvedere alla classificazione di un tratto di canale. È legittimo, tuttavia, chiedere, mentre si discute della classificazione di un'opera idraulica, notizie sullo stato dei lavori o, quanto meno, della progettazione.

BERAGNOLI. Noi andiamo classificando un'opera che ancora non esiste.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che abbiamo classificato il canale Mincio-Ticino che è ancora in progetto.

BERAGNOLI. I lavori sono in corso da 12 anni e, con questo ritmo, ce ne vorranno altri otto.

PRESIDENTE. La sua osservazione tornerà molto utile perché certamente il Sottosegretario se ne farà interprete presso gli organi responsabili.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e precisamente le sue sponde, golene, arginature in destra e in sinistra della presa dell'Arno, a valle dell'abitato di Pontedera, fino allo sbocco a mare presso il Calambrone, la stessa opera di presa e la botte sottopassante l'Arno per il convogliamento delle acque del Fuccchio e del Bientina nello scolmatore.

(È approvato).

#### ART. 2.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature e sponde in destra e in sinistra della deviazione del tratto terminale del fiume Tora, compresa tra la località Poggiolitone e l'immissione nel canale scolmatore in località Lavandone.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici provvederà a stabilire, con proprio decreto, il perimetro del comprensorio degli immobili che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

(È approvato).



## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

« Norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne » (1240).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

« Classificazione nella seconda categoria delle opere idrauliche costituenti il canale scolmatore delle piene del fiume Arno e delle arginature e sponde della deviazione del tratto terminale del fiume Tora » (1417).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Baroni, Beragnoli, Biagioni, Bottari, Busetto, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Guariento, Guarra, Lusoli, Mosca, Poerio, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---